

**OGGETTO: Bando per la concessione di contributi alle attività economiche per la copertura delle spese di gestione, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205, oltre che su risorse proprie dell'Ente locale. Annualità 2021 e Annualità 2022. Atto di indirizzo per la concessione di contributi.**

**Delibera n. 20 d.d. 09.02.2023**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 1 comma 65-ter. l. 27 dicembre 2017, n. 205 (inserito dall'art. 1, comma 313, lett. d, L. 27 dicembre 2019, n. 160) prevede che *"Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un **fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali** con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione"*.

- La dotazione del suddetto fondo è stata incrementata di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per gli anni 2021 e 2022 – art. 1 comma 65-quinquies L. 27 dicembre 2017, n. 205 (modificato dall'art. 234 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 "Decreto rilancio"), al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19.

- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020, pubblicato in G.U. 4 dicembre 2020, è stata approvata la "Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022".

- Ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, "I comuni possono utilizzare il contributo di cui all'art. 2 per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di *piccole e micro imprese*, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che:

- a) svolgano attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;
- b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

- Come emerso dalle FAQ, il precedente punto a) è da intendere che l'impresa deve avere una sede/filiale operativa, iscritta presso il Registro delle imprese, nel Comune ove viene richiesto il contributo, e non rileva la sede legale.

Vista la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale.

Considerato che questo Ente per la gestione e l'assegnazione del Fondo di cui all'oggetto dovrà procedere alla redazione di appositi avvisi pubblici per individuare modalità di selezione e requisiti di accesso, per individuare metodi di valutazione delle richieste di contributo e per la stesura dei relativi elenchi delle imprese beneficiarie, per il monitoraggio, rendicontazione ed inserimento dei dati ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria come individuata dall'art.6 relativo al Monitoraggio degli interventi di cui al D.P.C.M. 24 settembre 2020.

Dato atto che con delibera della Giunta comunale n. 213 del 22.12.2022 è stato approvato il bando per la concessione di contributi alle attività economiche per la copertura delle spese di gestione, a

valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205, oltre che su risorse proprie dell'Ente locale - annualità 2021.

Visto il Bando per la concessione di contributi alle attività economiche per la copertura delle spese di gestione, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 oltre che su risorse proprie dell'Ente locale - ANNUALITA' 2021 Codice CAR 24555 e su risorse proprie dell'Ente locale mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione derivante dal fondo ex art.106 del DL n.34/2020 Codice CAR 24569 sub prot. comunale n. 8943 del 30.12.2022

Dato atto che con delibera della Giunta comunale n. 214 del 22.12.2022 è stato approvato il bando per la concessione di contributi alle attività economiche per la copertura delle spese di gestione, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205, oltre che su risorse proprie dell'Ente locale - annualità 2022.

Visto il Bando per la concessione di contributi alle attività economiche per la copertura delle spese di gestione, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205 - ANNUALITA' 2022 Codice CAR 24578 sub prot. comunale n.8945 del 30.12.2022.

Rilevato che i potenziali beneficiari risultano pertanto essere le attività economiche svolte in ambito commerciale e artigianale, intendendosi:

- attività in ambito commerciale quelle previste dalla materia "commercio" contenuta nell'articolo 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- attività artigianali, quelle disciplinate dalla Legge quadro per l'artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443;
- gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all'articolo 4 del DPCM, possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola.

Rilevato che entrambi i bandi prevedevano che le attività economiche - commerciali beneficiare del contributo dovessero avere i codici ATECO contenuti nell'allegato B ai rispettivi bandi.

Evidenziato che nella raccolta delle domande, già conclusa per l'annualità 2021 e in corso alla data di adozione del presente provvedimento per l'annualità 2022, gli uffici comunali hanno rilevato che in alcuni le attività economiche – commerciali hanno più di un codice ATECO e che non in tutti i casi entrambi i codici ATECO rientrano nell'elenco allegato B ai rispettivi bandi per la concessione di contributi.

Ritenuto necessario ai fini dell'erogazione dei contributi di cui ai bandi per la concessione di contributi alle attività economiche per la copertura delle spese di gestione, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205, oltre che su risorse proprie dell'Ente locale - annualità 2021 e annualità 2022 – che le imprese facenti domanda aventi più codici ATECO allegino anche la seguente documentazione:

- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che indichi a quale codice ATECO si riferisce la spesa;
- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che indichi la superficie dell'immobile ove si esercita l'attività per ciascun codice ATECO nel caso di spese riferibili ad entrambi i codici ATECO e non imputabili ad uno solo di essi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo spese di elettricità, di riscaldamento, servizi fiscali, ecc.).

Ritenuto di disporre che ai fini dell'erogazione del contributo le spese riferibili a più di un codice ATECO saranno ripartite in base ai mq in cui viene esercitata l'attività dichiarati da chi presenta la domanda.

Ravvisata la necessità di disporre che gli uffici comunali provvederanno a far integrare le domande di contributo già presentate che ricadono nei casi sopra individuati.

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente <https://www.comune.canazei.tn.it/AmministrazioneTrasparente/Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/Criteri-e-modalita> .

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità vigente;

Ricordato che il Protocollo di Finanza Locale sottoscritto a Trento il 28.11.2022 ha previsto che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per il 2023-2025 previsto dall'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 come recepito dalla L.P. 18/2015 sia uniformato a quello stabilito dall'ordinamento nazionale.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di cui all' art. 183 c.4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Vista la Legge 29.12.2022 n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025" che all'art. 1 comma 775 differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 al 30.04.2023.

Dato atto che pertanto per l'esercizio in corso 2023 si opera in esercizio provvisorio fino all'approvazione del bilancio di previsione E.F. 2023-2025.

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 18 d.d. 29.06.2020.

Visti pertanto gli atti di programmazione dell'attività dell'Ente, come risultanti da:

- il Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2022, il Bilancio pluriennale 2022-2024 e il DUP 2022-2024, approvati con deliberazione consiliare n. 3 d.d. 29.03.2022 dichiarata immediatamente eseguibile;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - parte finanziaria, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 30 d.d. 29.03.2022 dichiarata immediatamente eseguibile.

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 del Codice medesimo, che vengono allegati al presente provvedimento (parere di regolarità tecnica e contabile).

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

1. Di disporre quale atto di indirizzo che ai fini dell'erogazione dei contributi di cui ai bandi per la concessione di contributi alle attività economiche per la copertura delle spese di gestione, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205, oltre che su risorse proprie dell'Ente locale - annualità 2021 e annualità 2022 – che le imprese facenti domanda aventi più codici ATECO alleghino anche la seguente documentazione:
  - una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che indichi a quale codice ATECO si riferisce la spesa;
  - una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che indichi la superficie dell'immobile ove si esercita l'attività per ciascun codice ATECO nel caso di spese riferibili ad entrambi i codici ATECO e non imputabili ad uno solo di essi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo spese di elettricità, di riscaldamento, servizi fiscali, ecc.).

2. Di disporre che ai fini dell'erogazione del contributo le spese riferibili a più di un codice ATECO saranno ripartite in base ai mq in cui viene esercitata l'attività dichiarati da chi presenta la domanda.
3. Di disporre che gli uffici comunali provvederanno a far integrare le domande di contributo già presentate che ricadono nei casi sopra individuati.
4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente <https://www.comune.canazei.tn.it/AmministrazioneTrasparente/Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/Criteri-e-modalita>.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di cui all' art. 183 c.4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.
6. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) Opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c.5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2
  - b) Ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.